

# LA SCUOLA NAZIONALE

organo  
ufficiale  
della  
CISNAL  
SCUOLA

STATO GIURIDICO

## Un pugno di mosche?

Con la seduta dell'8 marzo, la commissione P.I. del Senato ha terminato l'esame — in sede referente — dello « stato giuridico » del personale della scuola.

Molte le modifiche apportate (meglio, diremo, proposte) al testo approvato dalla Camera dei Deputati.

Pubblicheremo, in comparazione, i due testi: e ne commenteremo quelle parti che non consideriamo in questa sede.

Desideriamo per ora fermare la nostra attenzione sugli argomenti economici che hanno trovato spazio nel testo rielaborato: la liquidazione provvisoria della pensione; la indennità di funzione; l'aumento dello stipendio base.

Un articolo aggiuntivo al disegno di legge prevede, per coloro che saranno collocati a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, l'immediata corresponsione, quale anticipo sulla definitiva liquidazione della pensione, di un assegno pari all'80 per cento del trattamento pensionabile in godimento all'atto del collocamento a riposo.

Siamo favorevoli a tale disposizione: e ciò in attesa del 100 per cento.

Al collega in pensione — abbiamo detto e ripetuto mille volte — deve essere corrisposta l'intera pensione, cui ha diritto, fin dal primo giorno di quiescenza. La pubblica amministrazione deve organizzarsi (e in tempi di calcolatori e cervelli elettronici ciò è possibile) perché sia raggiunta la meta: in pensione col libretto.

Ed eccoci agli esoneri sindacali. Dobbiamo riconoscere che le proposte avanzate ed accolte hanno migliorato la posizione del personale della scuola che fruisce di esoneri sindacali (art. 15 del D.D. L.). Anche a questo personale, infatti, viene riconosciuto il diritto alla corresponsione della indennità della funzione docente (e di direzione): indennità comunque che, in forza dell'ultimo comma dell'articolo 3, dovrebbe essere mantenuta (per tutto il personale docente e direttivo) anche dopo la approvazione dello « stato giuridico ».

Ma il capolavoro (!) della commissione è il nuovo testo del secondo comma del famoso art. 3 (diventato articolo « aggiuntivo » che dovrebbe trovare posto tra le « disposizioni transitorie e finali » del testo di legge).

Tra le offerte del Governo (assegno medio mensile accessorio non pensionabile: di lire 20.000 dal 1° gennaio 1974; di lire 35.000 per il 1975; nulla è previsto per il tempo successivo al 31 dicembre 1975) e le richieste dei sindacati autonomi e confederali (aumento medio mensile pensionabile: di lire 40.000 dal 1° gennaio 1973; di lire 70.000 dal 1° gennaio 1974), la commissione P.I. del Senato, su proposta del democristiano senatore Spigaroli, ha approvato un testo che, se diverrà legge, finirà col farci trovare con un bel pugno di mosche in mano.

L'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Spigaroli (in sostituzione,

ripetiamo, del secondo comma dell'art. 3 del disegno di legge) dovrà prevedere la corresponsione, al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, di un trattamento accessorio pensionabile, la cui misura, in ogni caso, dovrà essere non inferiore, e la decorrenza non diversa da quelle che saranno stabilite per i dipendenti civili dello Stato ai parametri corrispondenti.

Quale il significato di tali parole dal colore un po' oscuro?

Quale la « misura » di tale trattamento (ancora) accessorio (anche se) pensionabile? Non si conosce.

Quale la « decorrenza » di esso? Non è nota.

Allo stato, la interpretazione ottimistica di tale norma, condurrebbe — identificando il « trattamento accessorio » previsto per il personale della scuola con la « indennità perequativa » richiesta da alcuni sindacati per il « personale civile » dello Stato — al sorprendente risultato di concedere al personale della scuola il grado di rivalutazione dei parametri a suo tempo richiesto dalla CISNAL-Scuola...! (non ci riferiamo, ovviamente, allo « stipendio unico »).

Ecco infatti alcune cifre attorno alle quali si svolgono in questi giorni le trattative (non facili) tra i sindacati dei dipendenti civili e il Governo:

- parametro 165: da lire 1.212.750 a lire 2.150.000;
- parametro 307: da lire 2.256.450 a lire 3.250.000;
- parametro 387: da lire 2.844.450 a lire 3.900.000;
- parametro 426: da lire 3.131.100 a lire 4.400.000.

L'aumento dello stipendio base si aggirerebbe, in media, attorno alle 100 mila lire mensili...!

Ma come prestar fede a « rivoluzioni » del genere quando consideriamo:

— i limiti finanziari imposti dal Governo (circa 600 miliardi in tre anni) codificati nel testo dell'art. 3 approvato dalla Camera e sostanzialmente confermati dallo stesso ministro nel corso dell'ultima audizione concessaci;

— il fatto che in sede di commissione, lo stesso rappresentante del Governo (on. Maria Cocco) si è astenuto da esprimere giudizi sull'emendamento Spigaroli in quanto — a suo dire — ne doveva verificare le conseguenze sia normative sia finanziarie;

— il fatto che sia stato respinto un emendamento diretto a fissare ad un ammontare « non inferiore a 40 mila lire mensili » l'acconto pensionabile sui futuri miglioramenti?

Ma soprattutto, come si può accettare — per la disciplina dell'argomento più scottante dell'intero « stato giuridico » — una pura e semplice norma di rinvio ad una norma (quella relativa ai dipendenti civili dello Stato) che al momento non esiste neppure sotto forma di accordo sindacale?

Ci si chiede un rinvio: a che cosa? al nulla?

Che cosa ne è stato — a pro-

posito di rinvii e di impegni — dell'allora solenne impegno del Governo (giugno 1969) per il mantenimento dei rapporti (con i dipendenti civili dello Stato) fissati dalla legge 831/1961?

Il democristiano senatore Spigaroli — molto accreditato, a quanto personalmente ci risulta, ad alto livello — vuole veramente farsi promotore di un riassetto retributivo appena dignitoso per il personale della scuola (anche se ancora lontano dalle nostre vedute che rifiutano la pluralità parametrica a parità di funzione)?

Traduca in cifre (gliene abbiamo più sopra indicate) le generiche promesse della norma proposta, ed integri la stessa con una clausola di adeguamento automatico (l'abbiamo compresa nel testo da noi proposto per l'art. 3). Ed, inoltre, impegni la sua personalità politica — molto accreditata, ripetiamo, ad alto livello — per la approvazione di un tale articolo aggiuntivo.

Solo allora saremmo certi non trattarsi della solita turlupinatura. Ed ecco perché, neppure ponendoci sul piano delle soluzioni temporanee (diverse da quelle da noi considerate definitive), ci sentiamo di condividere l'ottimismo espresso dagli altri sindacati della scuola.

Non vogliamo, ancora una volta, restare col tradizionale pugno di mosche.

GIUSEPPE CIAMMARUCONI

## Del latino

Il problema dell'insegnamento del latino nella Scuola Media, che sembrava definitivamente risolto in senso negativo con l'approvazione e con l'andata in vigore della legge 1859 del 31 dicembre 1962, è invece risorto (in speratamente per noi) con le dichiarazioni programmatiche che il nuovo Ministro della P.I. on. Oscar Luigi Scalfaro fece davanti alla VIII<sup>a</sup> Commissione della Camera nella seduta del 1° agosto dell'anno scorso. Nel leggere quelle dichiarazioni con le quali si preannunciavano le intenzioni del Ministro di introdurre al più presto l'obbligatorietà del "latino", il Sisme-Cisnal diramò allora il seguente comunicato:

« I dirigenti nazionali della Cisnal-Scuola, in relazione all'intendimento manifestato dal Ministro della P.I. on. Oscar Luigi Scalfaro di ripristinare lo studio della lingua latina nella scuola media, esprimono la loro soddisfazione in quanto vedono seriamente considerato uno dei punti qualificanti della loro battaglia per la riforma della Scuola Media.

Nelle numerose assemblee svolte la Cisnal-Scuola ha sempre difeso il latino per tutti nella scuola dell'obbligo e riaffermato l'alto valore morale, educativo e formativo di questa disciplina, la quale si colloca, fra le altre, come l'unica capace di riportare nella Scuola Italiana i valori della cultura tradizionale, attualmente ignorati ».

In questo breve comunicato so-

no chiaramente indicate le ragioni ideali, che hanno spinto la nostra parte (Sindacati, Parlamentari, quotidiani e periodici) a insorgere contro l'ibrido compromesso per la creazione di una nuova Scuola Media, che fin dal 1961 si profilava fra gli acquiescenti democristiani e il social-comunista on. Codignola.

Noi ci batteammo, come ci batiamo oggi, per una Scuola seria, **selettiva**, ispirata alla più pura **tradizione umanistica**.

Ma **tradizione umanistica** e soprattutto **Scuola selettiva** sono, secondo Codignola e compagni, termini retorici, peggio ancora, reazionari. Il latino — essi hanno affermato e continuano ad affermare — è una materia aristocratica, difficile, che crea disuguaglianze e conseguenti situazioni di privilegio fra gli alunni.

E' facile rispondere che nessuna disposizione legislativa può distruggere le disuguaglianze intellettuali dei bambini; ma non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire...

Poco curandoci degli pseudosordi, noi abbiamo mantenuto il nostro impegno, senza meravigliarci troppo del mancato consenso delle altre organizzazioni sindacali, confederali ed autonome. Siamo ormai abituati a trovarci isolati, ogni qualvolta siamo costretti a prendere, nell'interesse della Scuola Italiana, posizione contro tesi **sostenute** dall'Estrema Sinistra ed **accettate** supinamente dai cosiddetti indipendenti.

Per questo abbiamo salutato con entusiasmo le parole pronunziate dall'on. Scalfaro in Commissione il 1° agosto e commentato posteriormente con un certo disappunto le notizie contraddittorie pubblicate da qualche giornale. Oggi ritorniamo sull'argomento con rinnovata fiducia, dopo che il Ministro, nel cordiale colloquio accordato ai dirigenti della Cisnal-Scuola il 1° febbraio u.s., ci ha assicurato che egli non ha minimamente accantonato le sue prime intenzioni.

Per l'introduzione della obbligatorietà delle applicazioni tecniche e dell'educazione musicale, egli prevede che il provvedimento che verrà proposto non incontrerà grandi difficoltà ad essere approvato. Per il latino ha già nominato una Commissione di Studio, formata da esperti di alto valore, chiamata a pronunciarsi sui programmi del latino, come viene attualmente insegnato (o quasi) nella Scuola Media e sui metodi di tale insegnamento.

Mi pare che risulti abbastanza chiaro che il nostro vivo interesse per il ripristino dell'insegnamento della lingua di Virgilio e di Cicerone sia determinato non tanto dalla nostra convinzione che esso avrà dei benefici risultati immediati per la formazione culturale degli allievi e per la graduale ripercussione sulla loro capacità ad esprimersi in un italiano sempre più corretto, ma anche e specialmente dalla nostra certezza che esso darà una preparazione più completa a quan-

Paride De Bella

(continua a pag. 4)

## La riforma della Scuola

Il segretario nazionale del SISME-CISNAL, prof. Giuseppe Ciammaruconi, presa conoscenza dell'articolato di legge delega che il Governo ha intenzione di presentare al Parlamento per la riforma della scuola media superiore, ha dato incarico al prof. Antonio Fede, membro della Giunta Nazionale, affinché predisponga un piano idoneo ad elaborare le tesi del nostro sindacato sull'importante problema.

Si è quindi costituito un gruppo di lavoro di cui per il momento fanno parte: il prof. Primo Siena, il sen. Carmelo Dinaro, l'on. Antonio Grilli, il prof. Domenico Presti, il prof. Mario Englen, il prof. Spartaco Biliotti.

La prima riunione si tiene oggi a Roma. In essa è all'ordine del giorno il motivo della nostra opposizione alla scuola media superiore unificata, nonché la maggiore efficienza ed il maggior valore culturale della diversificazione degli studi.

Nelle successive riunioni si svilupperanno i temi del biennio comune, l'impostazione umanistica della cultura di base ed i problemi del « ricordo » del suddetto biennio con la scuola dell'obbligo e con una auspicabile « scuola politecnica del lavoro ».

Il gruppo di lavoro affronterà quindi il meccanismo del progetto governativo soprattutto per ciò che riguarda le così dette aree opzionali, i distretti educativi, la « democrazia » nella scuola, la gestione di essa. Particolare attenzione sarà anche prestata alla partecipazione studentesca per proporre una definitiva sua regolamentazione idonea a mettere fine al disordine e alla violenza.

Sarà in conclusione elaborato un documento completo che costituirà la base di discussione per i gruppi parlamentari che affiancano il SISME-CISNAL.

# Disposizioni ufficiali

## SCUOLA ELEMENTARE

# Incarichi e Supplenze 1973-74

Circolare n. 58 del 1 marzo 1973  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Ministero autorizza le SS.VV. anche per l'anno scolastico 1973-74, a concedere agli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale assegnazioni provvisorie di sede nell'ambito della provincia e da una ad altra provincia, nei limiti e nei modi previsti dalla presente Ordinanza.

A tal fine le SS.VV. vorranno disporre che, in data 21 maggio 1973, le norme che seguono siano pubblicate nell'albo del Provveditorato agli studi, degli Ispettorati scolastici e delle Direzioni didattiche.

1) Possono chiedere l'assegnazione provvisoria di sede:

a) gli insegnanti elementari di cui alle lettere a), b), e c), dell'art. 12 dell'Ordinanza Ministeriale n. 345 del 14 dicembre 1972, prot. n. 8325/30 ai quali in occasione dei trasferimenti magistrali non sia stato possibile assegnare il comune richiesto per ricostituire il nucleo familiare.

b) gli insegnanti elementari che cessando con il 30 settembre 1973 da assegnazione quinquennale di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, desiderano riunirsi ai familiari residenti da almeno tre mesi, alla data della presente Ordinanza, in provincia diversa da quella di titolarità.

Tanto si dispone per il fatto che gli insegnanti in parola non hanno potuto presentare domanda di trasferimento in provincia diversa da quella di titolarità.

Gli insegnanti predetti debbono produrre, unitamente alla domanda di assegnazione provvisoria, il certificato dal quale risulti che i familiari risiedono nella provincia richiesta dalla anzidetta data e ogni altro documento e titolo occorrente per l'attribuzione dei punti di cui alla unita tabella e per stabilire la precedenza nei casi di ex equo (certificato attestante lo stato di famiglia, certificato attestante il servizio di ruolo e non di ruolo e certificato di nascita).

I suddetti insegnanti concorrono, ovviamente, alle assegnazioni provvisorie unitamente agli altri insegnanti di cui alla presente Ordinanza.

Restano salvi i provvedimenti da adottare per l'assegnazione della sede, definitiva o provvisoria, nella provincia di titolarità.

c) gli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale che abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento da una ad altra provincia e gli insegnanti che nell'ambito della provincia di titolarità non abbiano ottenuto il trasferimento nel comune richiesto per ricostituire il nucleo familiare;

d) gli insegnanti elementari ordinari del ruolo normale che, pur non avendo chiesto il trasferimento, siano familiari di dipendenti dello Stato o di Ente pubblico trasferiti di ufficio in data successiva al termine per la presentazione delle domande di trasferimento, ma comunque entro il 10 agosto 1973; in tali casi le domande di assegnazione provvisoria, prodotte in carta semplice, e i titoli dei quali si chiede la valutazione, devono pervenire al Provveditorato agli studi della provincia di titolarità entro il 3 settembre. Per l'attribuzione ai predetti insegnanti del punteggio previsto dal n. 1) del I cpv. della tabella di valutazione (punti 25), è necessaria e sufficiente la presentazione del certificato dal quale risulta il trasferimento del familiare. Per stabilire la precedenza nei casi di ex equo dovranno essere presentati i documenti a tal fine occorrenti (certificato attestante lo stato di famiglia, certificato attestante il servizio scolastico di ruolo e non di ruolo posseduto e certificato di nascita).

Gli insegnanti di cui alla precedente lettera d) devono allegare alla domanda una dichiarazione dell'Ente dal quale il familiare dipende, che attesti esplicitamente che la nuova sede gli è stata assegnata per motivi di servizio, indipendentemente dalle sue aspirazioni.

L'insegnante che abbia ottenuto il trasferimento in scuola speciale o in classi differenziali non può chiedere l'assegnazione provvisoria per la durata del quinquennio di permanenza di cui al 6° comma dell'art. 20 dell'O.M. 345 (prot. 8325/30) del 14 dicembre 1972, se non, rispettivamente, per scuole speciali del medesimo tipo o per classi differenziali.

I richiedenti debbono documentare la necessità di riunirsi, al coniuge, ai genitori o ai figli, per i vedovi e per gli insegnanti che, divorziati o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, o, essendo in attesa di decisione definitiva di separazione, abbiano ricevuto i figli in affidamento, o, comunque, in mancanza di coniuge; ai genitori o ai fratelli orfani minori o maggiori minorati o inabili ad ogni proficuo lavoro i quali non abbiano altri fratelli maggiori o minori con essi coabitanti, per i celibi, le nubili e i vedovi senza figli e gli insegnanti senza figli divorziati o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale.

In via subordinata può essere chiesto l'avvicinamento.

Gli insegnanti possono chiedere l'assegnazione provvisoria nella sola provincia ove abbiano chiesto e non ottenuto il trasferimento. Gli insegnanti di cui alla lett. a) hanno titolo ad ottenere l'assegnazione provvisoria con precedenza solo per il comune nel quale erano titolari.

Non sono ammesse domande di assegnazione provvisoria nell'ambito del

medesimo comune. Per gli insegnanti che siano già titolari nel comune e che non siano stati spostati nel movimento di sistemazione, (1) qualora concorrono validi, particolari motivi familiari o, in secondo luogo, evidenti difficoltà di raggiungere la sede di titolarità, potrà dalle SS. VV. essere concesso lo spostamento a plesso più agevolmente raggiungibile, prima di procedere alle assegnazioni provvisorie di sede.

2) Presentazione delle domande

Le domande di assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia, redatte in carta semplice, devono pervenire al Provveditorato agli studi entro il 10 luglio 1973 (2). Quelle per altra provincia devono essere indirizzate al corrispondente Provveditorato agli studi per il tramite del proprio Provveditorato, al quale debbono pervenire entro la medesima data.

Gli insegnanti, oltre al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, possono indicare, in rigoroso ordine di preferenza, fino ad un massimo di altri 29 comuni, ai fini dell'avvicinamento.

Ove risulti indicato un comune senza specificazione di plessi, la richiesta si intende formulata per tutti i plessi di quel comune.

(1) compresi gli insegnanti indicati sotto la lettera a) del paragrafo 1 della presente Ordinanza, i quali non abbiano ottenuto il primo comune richiesto.

(2) per gli insegnanti di cui alla lett. c) del paragrafo 1 la data è quella indicata nella lettera medesima.

Qualora la richiesta riguardi un numero limitato di plessi di un comune, i plessi stessi devono essere indicati in rigoroso ordine di preferenza.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ai documenti attestanti l'esistenza dei requisiti indicati al paragrafo 1., quelli comprovanti il possesso dei titoli valutabili ai sensi dell'annessa tabella.

E' ammesso fare preciso riferimento alla documentazione già allegata alla domanda di trasferimento.

L'accertamento dell'anzianità complessiva del servizio e dell'età dei richiedenti, ove occorra, è effettuato d'ufficio dal Provveditorato agli studi della provincia richiesta sulla base della documentazione a suo tempo allegata alla domanda di trasferimento e, per gli insegnanti di cui alla lett. c) del paragrafo 1., sulla base della documentazione allegata alla domanda di assegnazione provvisoria.

3) Adempimenti del Provveditorato agli studi

Il Provveditorato, respinte le domande prodotte da insegnanti che, ai sensi delle norme di cui al paragrafo 1., non hanno titolo o che siano pervenute oltre il 10 luglio 1973 o alle quali non risultino allegati i documenti di cui al V capoverso del paragrafo 2., o prive del preciso riferimento di cui al VI capoverso dello stesso paragrafo 2., trasmette ai Provveditori competenti le domande presentate per altra provincia, corredate dei dati di cui all'ultimo capoverso del paragrafo 2., entro il 20 luglio 1973.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE NELLA PROVINCIA DI TITOLARITA'

4 - Il Provveditorato procede anzitutto all'attribuzione del punteggio in base all'annessa tabella e compila la graduatoria degli insegnanti che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria nella propria provincia.

A parità di punteggio la preferenza è determinata in primo luogo dallo stato di coniugato e riguardo al numero dei figli, in secondo luogo dall'anzianità complessiva del servizio scolastico di ruolo e non di ruolo qualificato almeno "buono" ed in terzo luogo dall'età.

La graduatoria contenente, a fianco del nome di ciascun insegnante, l'indicazione del punteggio complessivo attribuito e l'età anzianità di servizio posseduta al 30 settembre 1972 è pubblicata all'albo dell'ufficio scolastico entro il 31 luglio 1973. E' fatto salvo l'eventuale successivo inserimento nella graduatoria degli insegnanti di cui alla lett. c) del paragrafo 1.

5 - Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli insegnanti possono presentare le loro osservazioni al Provveditorato, il quale decide in merito entro i cinque giorni successivi e trasmette immediatamente — dopo averla pubblicata all'albo — una copia della graduatoria definitiva al Ministero.

6 - Le assegnazioni provvisorie di sede nell'ambito della medesima provincia sono disposte entro il 6 settembre 1973, dopo il compimento delle operazioni relative all'immissione nel ruolo normale degli insegnanti del ruolo in soprannumero (artt. 5 e 6 della legge 27 novembre 1954, n. 1170), nel limite numerico:

a) dei posti vacanti nel comune capoluogo (compresi quelli non conferibili in sede di movimento magistrale), esclusi quelli indicati nel successivo paragrafo 8-;

b) dei posti rimasti vacanti nei comuni diversi dal capoluogo, esclusi quelli indicati nel successivo paragrafo 8-.

Non sono da considerare disponibili per le assegnazioni provvisorie i posti istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Assegnate le sedi, il Provveditorato agli studi, entro la medesima data del 6 settembre, dispone — per un numero non superiore a quello dei posti lasciati liberi dagli insegnanti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria ai sensi del 1. capoverso — altre assegnazioni provvisorie ad integrazione del movimento precedente. Per l'assegnazione della sede, ovviamente, si osserva quanto disposto dal 3° capoverso del precedente paragrafo.

Gli insegnanti compresi nella graduatoria, che nell'ultimo quinquennio siano stati trasferiti d'ufficio, per soppressione di posto, ad altro comune, dopo che siano state soddisfatte le richieste di assegnazioni provvisorie di sede degli insegnanti di cui alla lettera a) del paragrafo 1° per il comune già di titolarità hanno la precedenza sugli altri aspiranti alla assegnazione provvisoria delle sedi relative al comune nel quale il posto fu soppresso.

Il Provveditorato, qualora non possa assegnare l'insegnante al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, lo assegna ad uno dei comuni indicati in ordine di preferenza per l'avvicinamento. E' evidente che in tali casi il punteggio da attribuire è quello previsto per l'avvicinamento.

Entro la medesima data del 6 settembre 1973, il Provveditorato pubblica all'albo dell'ufficio scolastico provinciale l'elenco degli insegnanti ai quali è stata concessa l'assegnazione provvisoria, indicando per ciascuno di essi il punteggio complessivo conseguito, l'anzianità di ruolo e non di ruolo e l'età, quando sia necessario, e la sede assegnata.

Una copia dei predetti elenchi sarà subito trasmessa al Ministero.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DA UNA AD ALTRA PROVINCIA

7) Ciascun Provveditorato agli studi, ricevute le domande trasmesse ai sensi del paragrafo 3., provvede anzitutto ad accertare l'esistenza dei requisiti valutabili e ad assegnare il relativo punteggio in base all'annessa tabella; compila quindi una graduatoria generale comprendente tutti gli aspiranti titolari in altre provincie che hanno chiesto la assegnazione provvisoria nella provincia da lui amministrata.

A parità di punteggio si applicano le norme di cui al 2° comma del precedente paragrafo 4-.

La graduatoria, con l'indicazione dei dati previsti dal 3° comma del suindicato paragrafo 4-., è pubblicata all'albo dell'ufficio scolastico provinciale entro il 5 agosto 1973. E' fatto salvo l'eventuale successivo inserimento nella graduatoria degli insegnanti di cui alla lett. c) del paragrafo 1-.

In calce alla graduatoria sarà annotata esplicita riserva in tal senso.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria gli insegnanti possono presentare le loro osservazioni direttamente al Provveditorato agli studi, il quale decide in merito entro i cinque giorni feriali successivi e trasmette immediatamente — dopo averla pubblicata all'albo — una copia della graduatoria definitiva al Ministero.

8) Le assegnazioni provvisorie da una ad altra provincia vengono disposte dopo che sono state effettuate le operazioni indicate al paragrafo 6; in ogni caso entro il 13 settembre 1973. Vengono disposte nel limite numerico:

a) dei posti rimasti liberi perché i titolari ottengono l'assegnazione provvisoria in altra provincia;

b) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo per effetto di nuove assegnazioni di insegnanti elementari disposte in applicazione degli artt. 2, 4 e 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel limite dei due terzi dei posti medesimi da accantonare per il futuro concorso magistrale;

c) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo delle provincie delle Regioni a statuto speciale per effetto di nuove assegnazioni di insegnanti elementari disposte in applicazione dell'art. 3 della legge 2-12-1967 n. 1213, nel limite di due terzi dei posti medesimi da accantonare per il futuro movimento magistrale;

d) dei posti che risultino vacanti in applicazione dei citati articoli della legge 1213 nei comuni diversi dal capoluogo, nel limite del quarto dei posti medesimi da accantonare per il futuro movimento magistrale;

e) dei posti disponibili nel comune capoluogo e nei comuni diversi in conseguenza dei provvedimenti disposti ai sensi delle leggi richiamate dall'art. 9 della già citata legge 1213, e per effetto di comandi sindacali di insegnanti elementari;

f) dei posti che risultino vacanti nel comune capoluogo per effetto del passaggio di insegnanti elementari nei ruoli del personale docente della scuola media, ai sensi delle leggi vigenti in materia;

g) dei posti che risultino vacanti nei comuni diversi dal capoluogo nel limite del quarto dei posti medesimi da accantonare per il futuro movimento magistrale per effetto del passaggio di insegnanti elementari nei ruoli del personale docente della scuola media, ai sensi della legge 6 novembre 1972, n. 660;

i) dei posti che risultino disponibili alla data stabilita per il movimento delle assegnazioni provvisorie per effetto di conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli insegnanti elementari della scuola media ai sensi dell'art. 12 della legge 13 giugno 1969, n. 282.

Non sono da considerare disponibili per le assegnazioni provvisorie i posti istituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

L'assegnazione di sede può essere disposta per qualsiasi plesso del comune di destinazione dove esistano posti vacanti o che, sommanque, si presume rimangono disponibili per tutta la durata dell'anno scolastico, fermo restando quanto stabilito al 3° e 4° capoverso del paragrafo 2-.

Il Provveditorato, qualora non possa assegnare l'insegnante al comune richiesto per riunirsi al nucleo familiare, lo assegna ad uno dei comuni indicati in ordine di preferenza per l'avvicinamento. E' evidente che in tali casi il punteggio da attribuire è quello previsto per l'avvicinamento.

9) Ogni Provveditorato dà immediata comunicazione delle assegnazioni provvisorie concesse nella propria provincia ai Provveditori agli studi delle provincie nelle quali gli insegnanti sono titolari.

Si richiama l'attenzione delle SS.VV. sulla necessità di provvedere con la massima sollecitudine a tale adempimento affinché, in analogia a quanto si verifica nel normale movimento magistrale, ciascun Provveditorato possa subito utilizzare le sedi che si rendono disponibili nella propria provincia, per procedere, secondo l'ordine della graduatoria, ad ulteriori assegnazioni provvisorie da altre provincie.

10) Entro il 13 settembre 1973 ogni Provveditorato pubblica gli elenchi degli insegnanti di altre provincie che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nella provincia da lui amministrata, indicando, a fianco di ciascun nome, il punteggio complessivo riportato, la provincia di provenienza e, quando necessario, l'anzianità di ruolo e non di ruolo e l'età.

Una copia dei predetti elenchi sarà subito trasmessa al Ministero.

11) I posti rimasti disponibili e quelli che si rendono comunque vacanti successivamente alle operazioni di assegnazione provvisoria di sede devono essere assegnati nell'ordine agli insegnanti del ruolo soprannumerario, agli insegnanti incaricati a tempo indeterminato e non licenziabili e infine agli insegnanti non di ruolo che ne abbiano titolo ai sensi dell'O.M. sugli incarichi e le supplenze nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1973-74.

12) Durata delle assegnazioni provvisorie

Le assegnazioni provvisorie avranno durata limitata all'anno scolastico 1973-74.

Con l'occasione si ricorda che tutte le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 1972-73 cessano il 30 settembre 1973.

NORMA TRANSITORIA

Fermo restando che il movimento delle assegnazioni provvisorie verrà effettuato distintamente dal Provveditorato agli studi delle provincie di Campobasso e di Isernia, limitatamente all'anno scolastico 1973-74, i suddetti Provveditori opereranno, nei confronti degli insegnanti provenienti rispettivamente dalla provincia di Isernia e da quella di Campobasso come se le relative domande fossero state prodotte da maestri della propria provincia.

IL MINISTRO

Scalfaro

TABELLA DI VALUTAZIONE MOTIVI DI FAMIGLIA

1) Riunione:  
a) coniuge;  
ai genitori o ai figli, per i vedovi e

## EDUCAZIONE FISICA

# Trasferimenti personale ausiliario

Circolare del 16 febbraio 1973  
Prot. N. 859

Per unicità di indirizzo, si recepisce integralmente la C.M. n. 29 Prot. n. 550/10 del 31 gennaio 1973 - diramata a cura della Direzione Generale della Istruzione Secondaria di 1° Grado - relativa ai trasferimenti, a domanda, del personale non insegnante di ruolo della Scuola Media per l'anno scolastico 1973-74.

Le SS.LL. sono pregate di voler informare i Presidi delle Scuole Medie di 1° Grado e dei Licei-Ginnasi che anche per i trasferimenti a domanda, del personale di ruolo della carriera ausiliaria addetto ai servizi di educazione fisica dovranno essere osservati i termini e le modalità fissate dalla citata circolare.

Le domande degli aspiranti al trasferimento dovranno essere trasmesse, tramite i Capi d'Istituto, direttamente a questo Ministero - Ispettorato per la Educazione Fisica e Sportiva - Piazza Marconi, 25 - Roma - Eur.

In particolare, gli interessati dovranno produrre la necessaria documentazione, tenendo conto delle indicazioni e note esplicative che si uniscono alla presente.

p. IL MINISTRO

F.to Cocco

AVVERTENZE

1) Per i figli maggiorenni la valutazione sarà data se i risultati che siano a carico dell'interessato, siano iscritti a corsi universitari e non abbiano superato il 26° anno di età;

2) Per l'istruzione dei figli il punteggio è attribuito solo per le sedi dove risultino i tipi di scuole frequentate dai figli stessi nell'anno scolastico in cui si chiede il trasferimento, sempreché detti tipi di scuole non esi-

stano nella sede di titolarità degli interessati;

3) Per la documentazione dei titoli supplementari le certificazioni; devono essere rilasciate dalle competenti autorità e non saranno ritenute valide le dichiarazioni degli interessati né gli atti notori;

4) Lo stato di famiglia è sufficiente per comprovare la residenza e la convivenza del nucleo familiare con gli interessati;

5) La valutazione dei titoli, in ogni caso, verrà effettuata sulla base della documentazione che gli interessati avranno prodotta unitamente alla domanda, presentata entro i prescritti termini;

6) Il certificato di servizio di ruolo, rilasciato dal competente Capo d'Istituto, deve riportare la qualifica riportata in ciascun anno e gli estremi delle eventuali punizioni disciplinari definitive e non condonate;

7) Sullo stato di famiglia e sul certificato di residenza dei familiari, pena la non valutazione, deve essere espressamente indicata la data dalla quale i familiari stessi risultano residenti nel comune richiesto dall'aspirante al trasferimento;

8) Atto di notorietà attestante che le persone di famiglia, cui si chiede di riunirsi, siano inabili al lavoro e non possono allontanarsi dalla propria residenza, precisando se gli stessi, totalmente o parzialmente, siano a carico dell'aspirante al trasferimento, tenuto per legge alla somministrazione degli alimenti;

9) Le richieste generiche, espresse con la dizione "qualsiasi sede del Comune o della Provincia", possono essere prese in considerazione per le sedi rimaste disponibili e non richieste specificamente da altri aspiranti anche con punteggio meno elevato.

## SCUOLA MEDIA

## Incarichi e supplenze

(1973 - 74)

## MODELLI DI DOMANDA

(in carta legale)  
**PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO INDETERMINATO** (Vedi art. 9).  
 Al Sig. Provveditore agli Studi di... (1)  
 Il (la) sottoscritto (a) ... (Cognome (2) e nome) ... nato (a) (Comune) e residente a ... (Indirizzo completo), provincia) il ... (data di nascita) ... chiede ai sensi dell'O.M. 5-3-1973 ai fini del conferimento di un incarico a tempo indeterminato, l'iscrizione nelle graduatorie (Abitilitati o non Abilitati) per l'insegnamento di:

a) ... (indicare materia e scuola);  
 b) ... c) ... (ecc. ... )

Il sottoscritto dichiara:

- di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- di essere iscritto nelle liste elettorali (3);
- di non aver riportato condanne penali (4);
- di non aver riportato sanzioni disciplinari (5).

Allega la seguente documentazione:

- diploma (o certificato o copia autentica o copia fotografica autenticata) di abilitazione (solo per gli abilitati) (6);
- certificato (o copia, ecc... c.s.) di laurea (o di diploma);
- dichiarazione di iscrizione all'Albo Professionale del Provveditorato agli Studi di ... (solo per gli abilitati) — in carta libera —;
- certificato di residenza (in bollo) (7);
- stato di famiglia (in bollo) (8);
- scheda allegato n. 3, debitamente compilata;
- scheda allegato n. 2.

(Eventualmente): Il sottoscritto, ex dipendente dello Stato (o del tale Ente Pubblico) è titolare di pensione (indicare il tipo), per l'ammontare di ...

Il sottoscritto, inoltre, allega alla presente domanda i seguenti documenti riferentisi ai titoli valutabili (servizi scolastici, titoli di cultura, requisiti per la prece-

denza, per la riserva di posti, ecc...) (9).  
 Con osservanza  
 (Firma autenticata) (10).  
 Indirizzo esatto.

(1) Indirizzo del Provveditore dal quale si desidera essere nominati. Chi abbia la residenza anagrafica in provincia diversa da quella in cui desidera essere nominato deve riportare domande e documenti in busta aperta, indirizzando domande e busta al Provveditore a cui sono destinate le domande. Tale plico aperto sarà messo, insieme con lettera d'accompagnamento, in un'altra busta che dovrà essere inviata al Provveditore della Provincia in cui si ha la residenza.

(2) Le aspiranti coniugate indicheranno prima il cognome del marito.

(3) Se l'aspirante non è iscritto nelle liste elettorali perché minorenni, modifichi in tal senso la sua dichiarazione.

(4) Oppure: di aver riportata(e) la seguente o le seguenti condanne penali.

(5) Oppure: di aver riportata(e) le seguenti sanzioni disciplinari... (v. Capo IV).

(6) Gli abilitati, che pur avendone fatto regolare richiesta al Ministero non abbiano ancora ricevuto il certificato di abilitazione, produrranno una dichiarazione in carta semplice nella quale — sotto la propria responsabilità — indicheranno la classe o sottoclasse di esame per cui l'abilitazione è stata conseguita nonché il risultato dell'esame. Quanto detto è valido anche per coloro che stanno conseguendo l'abilitazione.

Per ogni abilitazione presentare una dichiarazione distinta.

(7) Di data non anteriore di tre mesi a quella della presente ordinanza.

(8) Lo stato di famiglia dovrà essere presentato solo da chi si trova nelle condizioni previste dal Capo III dell'O.M.

(9) E' ammesso il riferimento ai documenti in possesso del Provveditore agli Studi destinatario della domanda.

(10) Dal Preside, Direttore o Capo-Ufficio per chi è in servizio statale; altrimenti dal Segretario Comunale o dal Notaio.

## Stato giuridico

Giorno dopo giorno, mese dopo mese, gli anni trascorrono velocemente con il personale non insegnante ancora affacciato alla "finestra" ad osservare le alterne vicende del disegno di legge n. 304 concernente la delega al Governo per l'emanazione dello "stato giuridico".

Con una differenza, però e cioè che a causa anche del vorticoso aumento del costo della vita dovuto alla costante e inarrestabile svalutazione della lira (e con il suo stipendio di fame) il suddetto personale si sente stanco, sfiduciato e pronto alla protesta ad oltranza.

Nel testo, così come è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati al Senato, all'art. 10 sono previste norme giuridiche che dovrebbero servire a risolvere gli annosi problemi della categoria.

Questo in apparenza, ma in termini concreti come stanno le cose?

Analizzando quanto previsto dal disegno di legge, notiamo che non è stata concessa la sostituzione dopo il sesto giorno di assenza, così come avviene per il personale docente.

E per quanto riguarda il lavoro straordinario? E' stata prevista la retribuzione "a norma delle disposizioni vigenti". Potrebbe anche andare bene se queste "disposizioni vigenti" non stabilissero che il compenso spettante per ogni ora di lavoro straordinario diurno al p.n.i. non fosse che una semplice buffonata, una presa in giro. Si pensi, ad esempio, che un bidello con parametro 133 percepisce la somma di L. 391 lorde (L. 367,24 nette) e che un altro con parametro 165 la somma di L. 485 lorde (nette L. 429,34). Sono aumentati gli impegni di lavoro a causa del decentramento amministrativo, dell'incremento della popolazione scolastica; sono aumentate le ore lavorative a causa della istituzione dei corsi di doposcuola, delle libere attività complementari, del prescuola e dell'interscuola, dei corsi abilitanti, dei consigli di classe, delle riunioni scuola-famiglia e, in genere, di tutto ciò che comporta una scuola "integrata" e a "tempo pieno"; ma il compenso spettante per queste prestazioni straordinarie è rimasto quello... anteguerra.

Continuando, nell'analisi si intravede, soltanto la tanto attesa figura del "capo del servizio amministrativo". Questa figura, essenziale e fondamentale in una "nuova" scuola, non è stata, tuttavia, definita. Si è detto che è essenziale in quanto ad essa dovrebbero essere conferite tutte quelle incombenze amministrative e contabili attualmente affidate ai Capi d'Istituto e permetterebbe, a questi ultimi, di dedicarsi unicamente ai problemi didattici.

Si è accennato alla ristrutturazione delle carriere, al riordinamento e all'unificazione dei ruoli, alla determinazione dello orario di servizio in 36 ore, alla determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi, all'attribuzione della indennità di espansione scolastica (in via definitiva?); si è accennato alla assunzione in ruolo, all'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale, alla partecipazione di rappresentanti della categoria in tutti gli organi collegiali di governo della scuola, alle norme di tutela delle libertà sindacali, al riconoscimento dei servizi pre-ruolo, ma non è stato neppure sfiorato il problema più urgente

e importante: quello dell'edilizia scolastica. Come si possono, infatti, determinare gli organici in rapporto alla popolazione scolastica, se mancano le aule?

E, per quanto riguarda l'espansione scolastica, perché non si è fatto alcun riferimento a quella percepita già dal personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della P.I.?

Spesso si accusa il personale non insegnante di scarso impegno, di scarsa volontà, di scarso entusiasmo. Spesso si notano segni di insoddisfazione che rasentano la maleducazione o il menefreghismo. Però crediamo, senza tema di smentita, che, ove il Governo definisca lo stato giuridico di questo personale con la determinazione delle giuste mansioni e con la garanzia di un trattamento economico consono alle esigenze di una vita moderna, il personale non docente tornerà trasformato nella "sua" scuola.

Si potrà, da qualche parte, affermare che, per risolvere questi e gli altri innumerevoli e importanti problemi, taluni connessi allo stato giuridico del personale docente, non ci sono fondi disponibili in bilancio.

Ci si è mai chiesto quanto costano le "democratiche" pseudo-commissioni di studio?

Quanti fondi vengono "democraticamente" stornati dai bilanci preventivi annuali?

Quanti fondi, infine, sono inutilmente accantonati per l'edilizia scolastica senza possibilità di essere investiti?

Certo tutte queste richieste sembreranno assurde in quanto siamo abituati a veder posti in evidenza, e in sede parlamentare e in sede sindacale, soltanto i problemi attinenti al personale insegnante ed ignorata completamente l'altra componente essenziale del mondo della scuola: il personale non insegnante.

Ma domandiamo: è molto quello che chiede questa categoria? E' molto chiedere di vivere da "uomini" e non da "bestie"?

Certamente, se in questa "italica democrazia" la scuola non finirà definitivamente affossata, il personale in essa operante dovrà avere salva la sua figura e la sua dignità.

Giampiero Roccafresca

## Iniziativa del SISME - CISNAL

19 febbraio 1973

On. Luigi Scalfaro  
 Min. della Pubblica Istruzione  
 Viale Trastevere  
 ROMA

E' ormai cosa nota come nella scuola, a causa e del sempre maggiore numero di alunni e del decentramento di alcune funzioni amministrative dal Ministero ai Provveditori e da questi alle scuole, si è venuto a determinare, per il personale non docente, un super-lavoro reso ancora più pesante dalla paurosa carenza degli organici.

Così stando le cose, prendiamo atto con soddisfazione che il Ministero, con l'emanazione della circolare n. 38 del 15 febbraio 1973, ha finalmente concesso un "premio" a questo personale che si trova... in trincea (anche se trattasi di "premio" condizionato all'approvazione parlamentare). Ma sull'entità del "premio" non possiamo dirci soddisfatti.

Senza voler entrare nel merito dei criteri in base ai quali è stata stabilita la misura, noi riteniamo che l'espansione scolastica da corrispondere al personale non insegnante debba essere uguale al

« premio in deroga » che viene corrisposto al personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero della P.I., premio che, come è noto, per il primo semestre del 1972 è stato il seguente:

	L. 263.000	L. 232.445
530	« 220.600	« 194.305
443		
430-426		
387-370	« 211.200	« 186.025
347	« 172.800	« 152.895
307-297		
300	« 158.000	« 134.490
257-255		
245	« 151.000	« 111.600
243	« 121.000	« 107.060
190-208		
213-215		
218-210	« 112.000	« 99.100
190-178		
183-185	« 110.000	« 97.330
165-163		
160-150	« 108.225	« 85.775
133-143	« 102.000	« 95.755
120-115		
100	« 100.000	« 95.750

Il personale della scuola svolge, parallelamente a quello appartenente all'Amministrazione centrale e periferica, lo stesso lavoro con le mansioni proprie del grado e della carriera cui appartiene, senza differenziazione alcuna, con in più il contatto diretto con la realtà scolastica.

Lo scrivente sindacato inoltra la presente richiesta, non sulla base di opinabili osservazioni, ma sulla base del principio per il quale TUTTO il personale che vive in funzione della scuola e per la scuola deve avere, a parità di funzioni (parità di parametri) il medesimo trattamento.

Fiduciosi in un riesame dell'intero problema che valga a porre finalmente termine ad una palese ingiustizia, si resta in attesa di cortesi assicurazioni in merito.

Distinti saluti.

Il Segretario Nazionale  
 (prof. Giuseppe Ciannaruconi)

## II SISME - CISNAL a Marsala

Giorno 28 febbraio si è tenuta a Marsala un'affollata assemblea di docenti e personale non insegnante.

Appositamente venuto da Palermo, il coordinatore regionale del SISME-CISNAL per la Sicilia, Prof. Domenico Lo Iacono, è stato presentato dal Prof. D'Orazio dirigente locale della CISNAL-SCUOLA, che ha sottolineato l'impegno del sindacato in questo difficile momento della scuola italiana.

Ha preso poi la parola il Prof. Fugaldi, dirigente dell'Unione di Trapani, il quale, nel portare il saluto della Confederazione, ha ribadito l'interesse e l'impegno di tutta la CISNAL per la soluzione dei problemi del personale della scuola.

Il Prof. Lo Iacono ha poi svolto la relazione sullo stato giuridico e sulle posizioni della CISNAL-SCUOLA nell'attuale momento di agitazione della categoria.

Dopo avere illustrato le varie fasi del travagliato iter della proposta di legge in discussione al Senato, il dirigente del SISME ha invitato i presenti ad attivarsi se stessi e i colleghi in vista delle dure battaglie che ci attendono anche al di là dell'agitazione in corso.

E' seguito un interessante dibattito che ha testimoniato l'interesse col quale in questo momento vengono seguite le posizioni della CISNAL-SCUOLA. Da segnalare la presenza alla manifestazione del Prof. Urso, segretario provinciale del MSI di Trapani, e della Sig.ra Buccellato, dirigente nazionale femminile del MSI.

## Scadenzario

## 20-30 MARZO:

Rilascio dei certificati di servizio senza qualifica, da parte dei Presidi per l'anno scolastico 1972-73. Detti certificati vanno inoltrati ai Provveditori agli Studi unitamente alla domanda di nuovo incarico o di sistemazione (ART. 9).

## 7 APRILE:

a) Sistemazione e completamento di orario. Termine presentazione domanda redatta in carta semplice e corredata dalla scheda, allegato n. 2, e di tante schede, allegato n. 4, quante sono le graduatorie in base alle quali si chiede la sistemazione. Si possono allegare i titoli non in possesso del Provveditorato agli Studi (titoli erroneamente valutati o non ancora valutati) (ART. 1).

Le graduatorie permanenti saranno compilate tenuto conto delle classi di concorso stabilite dal D.M. 2-3-1972, modificato dal D.M. 9-12-1972.

b) Trasferimenti. Termine presentazione domanda in carta semplice, per via gerarchica, compilata secondo l'allegato mod. 5, con tante schede mod. 5-bis quante sono le sedi richieste (non più di 10) e relativa documentazione. Per sede si intende « Comune » (ART. 3).

La domanda di rinuncia al trasferimento non è soggetta ad un termine di scadenza. Essa è presa in considerazione soltanto se perviene al Provveditorato agli Studi competente prima che il trasferimento sia stato disposto formalmente.

c) Nuovi incarichi a tempo indeterminato. Termine presentazione domanda in carta legale e corredata dalla scheda, allegato n. 2 e di tante schede, allegato n. 3, quante sono le graduatorie nelle quali si chiede l'inclusione (ART. 9). Conferma in classi differenziali o sperimentali. Termine presentazione domanda, con parere favorevole del preside (ART. 19).

23 GIUGNO: Pubblicazione graduatorie provvisorie (ART. 15).

3 LUGLIO: Termine utile per i ricorsi (ART. 32).

15 LUGLIO: Segnalazione, da parte dei presidi, delle cattedre e dei posti disponibili (ART. 5).

23 LUGLIO: Pubblicazione graduatorie definitive (ART. 15).

## 15 SETTEMBRE:

Termine presentazione domande di supplenza ai Presidi (ART. 21).

## 30 SETTEMBRE:

Pubblicazione presso le scuole, delle graduatorie degli aspiranti alle supplenze (ART. 22).

## 10 OTTOBRE:

Termine per l'accettazione con riserva delle nomine (ARTICOLO 28).

## 25 GENNAIO 1974:

Termine per rivendicare, da parte degli abilitati, il diritto di ottenere il posto occupato dal supplente non abilitato, non incluso nelle graduatorie provinciali. Analogo diritto spetta al laureato rispetto al supplente sfornito di titolo (ART. 23).

## Esentati i bidelli dall'obbligo delle pulizie

### Una proposta di legge della CISNAL-Scuola

Le ragioni che inducono ad un riesame degli obblighi e delle funzioni spettanti ad una umile, ma non per questo meno benemerita categoria di dipendenti statali, quella dei bidelli delle scuole, sono valide sotto molti aspetti.

L'intenso sviluppo della istruzione in ogni ordine di scuola, dalla scuola materna alla scuola elementare, dalla scuola media inferiore alla scuola media superiore, gli edifici sempre più vasti, il progressivo aumento della popolazione scolastica, la introduzione (nella didattica) di apparecchiature meccaniche e scientifiche ed i relativi problemi di custodia e di vigilanza, alla cui soluzione i bidelli debbono provvedere, o per i quali sono chiamati a collaborare, costituiscono specifici motivi che debbono consigliare una diversa regolamentazione dei compiti ad essi assegnati.

D'altronde l'insofferenza dimostrata dalla gioventù che frequenta le scuole, quelle medie in particolare, le ricorrenti agitazioni, l'inserirsi nelle scuole di elementi turbativi che spesso nulla hanno a che fare con i compiti di istituto, costringono i bidelli ad una crescente vigilanza ed assistenza, che richiedono una continua ed assicurata presenza in tutti i locali scolastici.

Non sembra perciò più compatibile, con l'accresciuto novero degli incarichi, considerati dal punto di vista della qualità e della delicatezza, della responsabilità, dell'impiego anche fisico, che ai bidelli debba rimanere l'incombente delle pulizie.

Sembra, inoltre, poco confacente che un personale a cui viene affidato il delicato compito della vigilanza e che ha contatti diretti — di controllo e di persuasione

— con i giovani, sia esposto agli inconvenienti del lavoro antigienico; oltre tutto la stragrande maggioranza dei bidelli è composta di invalidi di guerra ai quali il lavoro di pulizia arreca — molto spesso — fatiche e disagi insopportabili per le loro condizioni.

Del resto l'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, n. 831, riconoscendo il coefficiente 159 (ora parametro 133) ai bidelli, li ha automaticamente posti al di sopra di quelle categorie di statali (inserienti ed uscieri), ai quali compete il lavoro delle pulizie.

Tali considerazioni sono, tra l'altro, già state fatte da alcune amministrazioni di Enti locali: ad esempio il comune di Milano che ha esentato i bidelli dall'obbligo delle pulizie.

Per tali ragioni i proponenti ritengono che, nella generale prevista revisione delle norme che debbono informare l'organizzazione scolastica, il problema debba venire affrontato, adeguando la soluzione alle esigenze dei tempi attuali.

Art. 1.  
I bidelli delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado posti a carico dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sono esentati dall'obbligo di effettuare le pulizie di ogni ambiente scolastico, compresi gli uffici di presidenza e di segreteria.

Art. 2.  
Lo Stato e gli Enti Locali a carico dei quali è posto il personale di servizio di cui all'articolo precedente, sono autorizzati a stipulare contratti di appalto con

imprese private per le esecuzioni di lavori di pulizia già affidati ai bidelli.

Art. 3.  
Dalla entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la stessa.

Art. 4.  
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, in apposito capitolo, della somma occorrente a decorrere dall'anno finanziario 1973.

Alla copertura finanziaria di detto onere si provvederà, per quanto di competenza dello Stato, mediante riduzioni dei fondi previsti dall'art. 15 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Per quanto di competenza degli Enti Locali, Comuni e Province, sono autorizzati ad utilizzare, per gli scopi di cui al precedente art. 2, i fondi di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Legge 16 settembre 1960, n. 1014. Per l'importo rimanente, quanto all'anno 1973, si provvederà mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri di spesa corrente dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al relativo capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.

La proposta di legge è stata già presentata alla Camera per iniziativa dei deputati del MSI-DN.

### ISTITUTI PROFESSIONALI

## Posti disponibili

Insegnanti - Classe - Cattedre concorso esami - Cattedre art. 7 legge 1074  
Materie letterarie negli istituti secondari di 2° grado - LI - 550 - 1280; Matematica - XLVII - 70 - 165; Matematica e fisica - XLIX - 250 - 580; Lingua e letteratura straniera XLIII: a) Francese - 130 - 305; b) Inglese - 180 - 420; c) Tedesco - 25 - 60; Geografia - XXXIV - 60 - 140; Chimica - IX - 40 - 95; Scienze agrarie e tecniche di conduzione aziendale - LXXIV - 200 - 465; Meccanica applicata - LX - 25 - 60; Tecnologia meccanica - LXXXVIII - 270 - 630; Discipline tecniche commerciali e aziendali - XVII - 200 - 465; Tecniche turistiche e alberghiere - LXXXV - 20 - 45; Dattilografia tecniche della duplicazione e calcolo a macchina - XVI - 110 - 255; Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche - XXXVIII - 100 - 235.

Insegnamenti tecnico-pratici - Classe Posti concorso esami - Posti art. 7 legge 1074  
Laboratorio di Meccanica e tecnologia e reparto di lavorazione - XXVIII - 500 - 1170; Laboratorio di elettrotecnica - XXIII - 190 - 445; Laboratorio di Elettronica e reparto di lavorazione - XXII - 85 - 200; Esercitazioni di cucina - VI - 25 - 60; Esercitazioni di E.D. - VIII - 35 - 80; Esercitazioni di officina, meccanica, agricola e di macchine agricole - XII - 45 - 105; Esercitazioni di sala Bar - XV - 35 - 80; Esercitazioni di sartoria - XVI - 95 - 220; Esercitazioni di segreteria e amministrazione di albergo e di portineria, pratica di agenzia - XVII - 20 - 45; Esercitazioni agrarie - XIX - 180 - 420.

litazione conseguita debbono presentare domanda, in carta da bollo, al Sovrintendente Scolastico della Regione dove ha sede la città del corso frequentato.

Alla domanda debbono essere accluse la quietanza di versamento di lire 10.000 sul c.c. postale intestato all'Opera della Università in cui il richiedente ha conseguito la laurea e tante marche da bollo da lire 500 quanti sono i certificati richiesti.

«La Scuola nazionale» si associa al lutto della collega Anna Maggioro del Sinaic di Bari e le esprime le più sentite condoglianze per la perdita del marito, maresciallo di P.S. Vittorio Maggiore, caduto, per mano criminale, nell'adempimento del proprio dovere.

## CONCORSI A CATTEDRE

(D. M. 30-6-1971)

### Commissioni esaminatrici

#### SCUOLA MEDIA

TAB. 1 M. — 4.600 cattedre di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia — Prove scritte: 18 e 19 settembre 1972.  
Prof. Ussani Vincenzo - Roma; Marvardi Umberto - Roma; Di Benedetto Virgilio - Quagliana (Napoli).

TAB. 2 Ma. — 260 cattedre di lingua francese — Candidati presenti 1.120 — Lettera estratta Q.

Balmas Enea - Padova; Pianori Renata - Padova; Ughetti Donato - Venezia; Dotoli Giovanni - Bari; Carile Paolo - Ferrara; Gallotta Maria - Palomonte (Salerno); Magri Giovanna - Acireale.

TAB. 2 Mb. — 219 cattedre di lingua inglese — Prova scritta: 21 sett. 1972.  
Borgognone Francesco - Torino; Vitiello Filippo - Bologna; Nucci Mazza Renata - Roma.

TAB. 2 Mc. — 11 cattedre di lingua tedesca — Prova scritta: 22 settembre.  
Schulte Massimo - Napoli; Quattrocchi Luigi - L'Aquila; Fidora Anna Maria - Roma.

TAB. 3 M. — 2.380 cattedre di matematica osservata ed elementi scienze naturali.  
Catalano Mario - Bari; Di Lazzaro Mario - Cagliari; Virgipia Nicola - Roma; Riva Di Sanseverino Ludovico - Bologna; Cavallaro Domenico - Camerino; Cutolo Mario - Camerino; Nuzzaci Giorgio - Bari; Albanese Cosimo - Formello; Conti Carmelo - Bagnara; Vecchione Calò - Rignano Flaminio (Roma).

TAB. 4 M. — 200 cattedre di Educazione artistica — Prova grafica: 25 sett. 1972.  
De Fiore Gaspare - Genova; Gazzani Davide - Perugia; Perna Carlo - Roma.

TAB. 5 Ma. — 74 cattedre di applicazioni tecniche maschili — Prova scritta e scrittografica: 26 e 27 settembre 1972.  
Alberti Nicola - Palermo; D'Amelio Carlo - Napoli; Vaccaro Francesco - Salerno.

TAB. 5 Mb. — 74 cattedre di applicazioni tecniche femminili — Prova scritta e scrittografica: 28 e 29 settembre 1972.  
Minutelli Federico - Roma; Menozzi Luciana - Reggio Calabria; Barabiera Bardini Lola - Roma.

TAB. 6 M. — 63 cattedre di educazione musicale — Prova scritta: 30 sett. '72.  
Zecchi Adone - Bologna; Mazzotta Bruno - Napoli; Bonzano Teresita - Roma.

#### ISTRUZIONE SUPERIORE

TAB. 1-cl. — 36 cattedre italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi — Prova scritta: 19 febbraio 1973.  
Ripostati Benedetto - Milano; Sbordone Francesco - Napoli; Di Riso Francesco - Campania.

TAB. 2-cl. — 12 cattedre lettere greche e latine, nei licei — Prova scritta 20 febbraio 1973.  
Monaco Giusto - Palermo; Gallo Italo - Salerno; Ragno Giuseppe - Viterbo.

TAB. 3-cl. — 9 cattedre di lettere italiane e storia negli istituti magistrali — Prova scritta: 24 febbraio 1973 — Convocazione Commissione: 16 febbraio 1973.  
Biancofiore Francesco - Bari; Di Zenzo Floro - Napoli; Segneri Arrigo - Roma.

TAB. 4. — 339 cattedre lettere italiane, latine e storia nei licei e negli istituti magistrali — Prove scritte: 21 e 22 febbraio 1973 — Convocazione Commissione: 13 febbraio 1973.  
Zuccarelli Ugo - Napoli; Quondam Amedeo - Roma; Lattanzio Domenico - Venezia.

TAB. 5. — 90 cattedre filosofia e storia nei licei e istituti magistrali — Prova scritta: 28 febbraio 1973.  
Morra Gianfranco - Lecce; Artizzu Francesco - Cagliari; Lignazzi Pietro - Alessandria.

TAB. 9. — 104 cattedre matematica e fisica nei licei e negli ist. mag. — Prova scritta: 29 novembre 1972.  
Gallavotti Giovanni - Napoli; Tartaglione Elio - Napoli; Manna Ciarrapico Lucia - Roma.

TAB. 11. — 36 cattedre di disegno nei licei scient. e negli ist. mag. — Prova grafica: 21 ottobre 1972.  
Mondino Filippo - Torino; Gualdi Fausta - Roma; Lepore Giacomo - Salerno.

TAB. 12. — 4 cattedre di musica e canto — Prova scritta: 15 settembre 1972.  
Ziino Ottavio - Palermo; Nucci Gino - Roma; Boreggi Chiappa Arnaldo - Roma.

TAB. A-II. — 615 cattedre lettere italiane e storia negli istituti tecnici — Prova scritta: 23 febbraio 1973.  
Santangelo Giorgio - Palermo; Siraco Antonio - Napoli; Inzitari Giuseppe - Firenze.

TAB. A-Vt. — Lingua e letteratura tedesca.  
Stix Godfried - Roma; Tapparelli Elda - Padova; Martini Maria Heller - Roma.

TAB. A-VI. — 105 cattedre matematica negli istituti tecnici — Prova scritta: 27 novembre 1972.  
Manca Paolo - Pisa; Rosini Maria Lidia - L'Aquila; Lemmi Augusto - Roma.

TAB. A-VII. — 235 cattedre matematica e fisica negli istituti tecnici — Prova scritta: 28 novembre 1972.  
Ferri Osvaldo - L'Aquila; Polzonetti Libero - Camerino; Monaca Salvatore - Reggio Calabria.

TAB. A-VIII. — 33 cattedre di chimica e merceologia negli istituti tecnici — Convocazione 9 dicembre 1972, ore 10,30 — Prova scritta: 11 dicembre 1972.  
Artico Mario - Camerino; Santucci Ludovico - Roma; D'Aloisio Giuseppe - Foggia.

TAB. A-XI. — 39 cattedre di costruzioni e disegno di costruzioni — Convocazione 12 dicembre 1972, ore 18 — Prove scritte 13 e 14 dicembre 1972.  
Greco Carlo - Napoli; Romeo Pier Luigi - Roma; Della Cananea Donatella - Roma.

TAB. C-I. — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale negli istituti agrari.  
Buttitta Antonio - Palermo; Arrigoni Piervirgilio - Firenze; Caradonio Ferrauto Rosa - Larino.

TAB. C-IV. — 7 cattedre agricoltura negli istituti tecnici agrari.  
Dono Giacinto - Bari; Romiti Remo - Pisa; Micali Antonio - Messina.

TAB. C-VIII. — Viticoltura ed enologia negli istituti agrari.  
Carlone Raffaele - Torino; Ferrara Enrico - Bari; Cassano Antonio - Avellino.

TAB. C-XIV. — 7 cattedre topografia co-

struzioni rurali meccanica agraria negli ist. tec. ind. — Prove scritte: 22 febbraio 1973.  
Pratelli Gino - Sassari; Bianchi Alessandro - Bari; Stazzi Giorgio - Roma.

TAB. E-I. — 132 cattedre fisica istituti tecnici industriali — Prova scritta: 19 febbraio 1973.  
Vittozzi Pio - Napoli; Bolle Antonio - Roma; La Penna Francesco - Roma.

TAB. E-III. — Elettrotecnica e laboratorio negli istituti industriali.  
Lancella Antonio - Napoli; Le Molt Gesualdo - Milano; Gaeta Vittorio - Salerno.

TAB. E-IV. — Radiotecnica e laboratorio negli istituti industriali.  
Mencione Franco - Pisa; Bucci Ovidio - Napoli; Satta Romano - Roma.

TAB. E-VIII. — 65 cattedre di chimica e laboratorio negli istituti tecnici - Convocazione: 14 dicembre 1972 - Prova scritta: 15 dicembre 1972.  
Bighi Corrado - Ferrara; Ferappi Marcello - Camerino; Benvenuto Pasquale - Napoli.

TAB. E-F. — 320 + 227 cattedre di educazione fisica (maschile e femminile).  
Fumagalli Zaccaria - Roma; Sanzin Umberto - Monfalcone; Pozzi Basile Adriana - Roma.

TAB. G-I. — 159 cattedre di scienze naturali e geografia generale ed economica negli istituti tecnici — Prova scritta: 6 novembre 1972.  
Ferro Gaetano - Genova; Sordi Mauro - Pisa; Parpaola Anna - Milano.

TAB. G-II. — 33 cattedre di geografia generale ed economica negli ist. tec. — Prova scritta: 16 novembre 1972.  
Mori Alberto - Pisa; Ruocco Domenico - Napoli; Ligia Giovanni - Nola.

TAB. G-IV. — 93 cattedre di ragioneria e tecnica commerciale — Prova scritta: 16 settembre 1972.  
De Dominicis Ubaldo - Genova; Menghini Giuseppe - Napoli; Cotroneo Rocco - Roma.

TAB. G-V. — 90 cattedre di materie giuridiche ed economiche — Prova scritta: 22 e 23 settembre 1972.  
Chiavarella Domenico - Bari; Penso Girolamo - Messina; Zaccagnini Mario - Roma.

TAB. H-II. — 43 cattedre topografia negli istituti tecnici — Prova scritta: 19-20 febbraio 1973.  
Trombetti Carlo - Pisa; Ferrara Errico - L'Aquila; Mininni Raffaele - Catania.

TAB. J-I. — 9 cattedre storia e geografia negli istituti tecnici nautici — Prova scritta: 27 febbraio 1973.  
Giunta Francesco - Palermo; Di Blasi Alberto - Catania; Freni Luigi - Catania.

TAB. J-II. — 10 cattedre fisica elementi chimica. Misure elettriche elementi macchine negli istituti tecnici nautici — Prova scritta: 20 gennaio 1973.  
Frongia Giuseppe - Cagliari; Fattorusso Ernesto - Napoli; De Natale Giuseppe - La Spezia.

TAB. J-III. — 10 cattedre astronomia e navigazione negli istituti nautici - Prova scritta: 21 febbraio 1973.  
Sposito Antonino - Napoli; Rosini Ezio - Roma; Barattolo Angelo - Latina.

TAB. J-IV. — 2 cattedre attrezzature e manovra negli istituti tecnici nautici — Prova scritta: 22 febbraio 1973.  
Marsich Sergio - Genova; De Manzini Giovanni - Napoli; Gabrieli Aldo - Venezia.

#### LETTERE ESTRATTE

Tab. 7-c: lett. R; Tab. 9: lett. E; Tab. 11: lett. T; Tab. AV-s: lett. S; Tab. AV-t: lett. F; Tab. A-VI: lett. G; Tab. A-VII: lett. S; Tab. A-VIII: lett. T; Tab. A-XII: lett. L; Tab. C-I: lett. I; Tab. C-IV: lett. P; Tab. C-V: lett. E; Tab. E-III: lett. I; Tab. E-IV: lett. E; Tab. E-VII: lett. A; Tab. E-VIII: lett. P; Tab. E-IX: lett. R; Tab. C-I: lett. Z; Tab. G-II: lett. G; Tab. H-I: lett. P; Tab. E-F: lett. H.

## Del latino

(continua da pag. 1)

ti proseguiranno gli studi nella Scuola Media Superiore, qualunque sarà il tipo che sceglieranno.

L'autore di questo articolo è stato per 44 anni insegnante di lingua italiana e storia in Istituti Tecnici di vario tipo, e ricorda benissimo che, quando, prima del 1962, si trovò a svolgere la sua missione educativa in una Sezione per geometri, nella quale potevano confluire tanto i licenziati dalla vecchia Scuola Media quanto quelli dalla Scuola di Avviamento, ebbe la possibilità di constatare l'enorme differenza, per quanto si riferisce al corretto uso della lingua italiana, esistente fra gli uni e gli altri!

Riuscirà l'on. Scalfaro a far prevalere la sua volontà o finirà con l'essere travolto dall'opposizione che partirà dalle file della stessa maggioranza?

Noi non possiamo per ora che formulare l'augurio che questa battaglia si risolva con la vittoria del «latino», riservandoci un giudizio motivato quando le nostre speranze saranno definitivamente realizzate o definitivamente deluse. In questo campo non c'è posto per le vie di mezzo!

## LA SCUOLA NAZIONALE

Direzione - Redazione - Amministrazione ROMA - Via P. Amedeo, 42 - Tel. 470.202 - 470.492. Per la pubblicità rivolgersi all'Amministrazione.  
N. 10 - 15 Marzo 1973

Per i non iscritti una copia L. 100 - Abbonamenti: Ordin. L. 2.000 - Sostenitore L. 5.000. Versamenti sul c/c postale numero 1/10663. Gratuito agli iscritti alla CISNAL-SCUOLA

Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI Aut. Trib. Roma n. 10747 del 24-1-1966 Tip. DAPCO Via Dandolo, 8 - Roma

### Certificati di abilitazione

I colleghi che hanno ottenuto l'abilitazione nei recenti corsi speciali e che desiderano il relativo certificato attestante l'abi-

### "GRANDE ITALIA"

P.zza Esedra - Roma - Tel. 486566

- RISTORANTE
  - PIZZERIA
  - CAFFÈ
  - BIRRERIA
- Sala per banchetti e rinfreschi